SODIET

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 35/2019

Milano, 28 giugno 2019

Oggetto: Approvazione del Decreto Crescita

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue: "3. *Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di*
imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".

Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall'applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); l'unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.
Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.
Rimandiamo ad una successiva circolare le ulteriori novità introdotte dalla conversione del D.L.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti,

Sodiet Consulting S.r.l.

Sodiet Consulting Srl
via Montebello, 27
20121 Milano

Reg. Imp. Milano
Cod. Fisc. e P. Iva 07191110969
R.E.A. Milano 1941973
Cap. Soc. Euro 20.000,00 i.v.

Tel +39 02 62694866
Fax +39 02 6595001
Email: sodiet@sodiet.it
www.sodiet.it